Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 264

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 16 ottobre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 16 OTTOBRE 1968:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1968, n. **1062.**

Regolamento di esecuzione della legge 13 dicembre 1964, n. 1341, recante norme tecniche per la disciplina della costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 264 DEL 16 OTTOBRE 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto dei dati integrativi di tariffa del nuovo catasto edilizio urbano per i comuni di Ferrandina, Matera e Tricarico della provincia di Matera.

(8734)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 maggio 1968, n. **1059.**

Classificazione in comprensorio di bonifica dei territori dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda in data 2 agosto 1963, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura ha chiesto la classifica in comprensorio di bonifica, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, del territorio dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini dell'Asola e del Pilocco dell'estensione complessiva di ha. 113.731, di cui ha. 94.500 in provincia di Macerata ed ha. 19.231 in provincia di Ancona;

Visti sulla proposta:

il voto del comitato tecnico provinciale per la bonifica di Macerata in data 9 e 17 marzo 1965, n. 624;

il voto del comitato tecnico provinciale per la bonifica di Ancona in data 7 maggio 1965, n. 434;

il parere dell'ispettorato compartimentale agrario di Ancona in data 28 luglio 1965;

il parere dell'ispettore generale di zona addetto presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona del 23 settembre 1965;

il voto del Consiglio superiore dell'agricoltura in data 3 maggio 1967, n. 37;

le note del Ministero del tesoro n. 161695 in data 5 febbraio 1968 e del Ministero dei lavori pubblici n. 464 in data 28 marzo 1968;

Ritenuto che ricorrono le condizioni per procedere alla richiesta classifica del suddetto territorio, il cui perimetro è contraddistinto nell'allegata corografia in scala 1: 100.000, con linea continua gialla, affiancata da altra a linee e punti in nero;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro e col Ministro per i lavori pubblici;

Visto l'art. 3 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio dei bassi bacini del Musone, del Potenza e del Chienti e dei bacini litoranei dell'Asola e del Pilocco, dell'estensione complessiva di ha. 113.731, di cui ha. 94.500 in provincia di Macerata e ha. 19.231 in provincia di Ancona, è classificato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, comprensorio di bonifica di seconda categoria, il cui perimetro è distinto in linea continua gialla affiancata da altra a linee e punti in nero nella corografia in scala 1: 100.000, che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1968

SARAGAT

RESTIVO — COLOMBO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 23. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1968, n. **1060**.

Modificazioni allo statuto dell'Università libera degli studi dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1965, n. 1516, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto *dell'Università libera degli studi dell'Aquila*, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di « Biblioteconomia ».

Art. 21. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facoltà relativamente al corso di laurea in materie letterarie e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo ».

Art. 24. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti quelli di:

Filosofia della storia;
Storia delle tradizioni popolari;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa.

Art. 28. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste in una dissertazione scritta e nella relativa discussione orale su un argomento inerente ad una materia, fondamentale o complementare, prevista dall'ordinamento della facoltà relativamente al corso di laurea in pedagogia e nella quale il candidato abbia sostenuto l'esame con esito positivo ».

Art. 30. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di « Biblioteconomia ».

Art. 34. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Lo studente deve inoltre aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in almeno tre da lui scelti fra i complementari. Può tuttavia seguire per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, superando i relativi esami: ed in questo caso può ridurre a due gli insegnamenti complementari.

Lo studente deve pure superare una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera da lui studiata per il conseguimento della laurea. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 36. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste — salvo quanto disposto dal precedente art. 35 — nella discussione di una dissertazione scritta, che deve svolgere un tema concordato col professore della disciplina nella quale il candidato ha superato l'esame con esito positivo.

L'indicazione del tema, col visto del professore che lo ha accettato, deve essere depositata nella segreteria della facoltà almeno un anno prima che sia presentata la dissertazione. Questa deve essere consegnata alla segreteria in triplice esemplare dattiloscritto almeno un mese prima del termine fissato dalla facoltà per l'inizio dell'esame di laurea.

Nella discussione della dissertazione sarà relatore principale il professore della disciplina e correlatore un altro professore, designato dal preside.

E' obbligo dei commissari essere presenti, o denunciare tempestivamente al preside la propria assenza, perchè egli possa provvedere alla sostituzione ».

Art. 37. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Nell'assegnare il voto di laurea la commissione tiene conto del valore della dissertazione, dell'andamento della discussione e della carriera scolastica del candidato ».

Art. 48. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Per gli studenti che provengono da altra facoltà di magistero, la facoltà stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati e diplomati che si iscrivono per una delle lauree conferite dalla facoltà ».

Art. 49. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in materie letterarie, che aspirano alla laurea in pedagogia, sono iscritti al terzo anno e debbono frequentare i corsi seguenti e superare i relativi esami, biennali: storia della filosofia, pedagogia, filosofia; annuale: psicologia; debbono inoltre, per essere ammessi all'esame di laurea, superare la prova scritta di cultura generale filosofica. Possono seguire tale corso per un anno soltanto, se durante gli studi per la laurea in materie letterarie abbiano seguito per due anni pedagogia e storia della filosofia e per un anno filosofia, superando i relativi esami. Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea nelle discipline pedagogiche e filosofiche ».

Art. 50. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in materie letterarie o in pedagogia e coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, che aspirano alla laurea in lingue e letterature straniere, debbono seguire un corso biennale per una delle tre lingue e letterature straniere non ancora studiate per la prima laurea o diploma e per lingua prescelta per la seconda laurea, che deve essere quella già studiata, e un corso annuale per le altre due lingue non ancora studiate, superando i relativi esami. Inoltre, ove non li abbiano già seguiti durante gli studi per la prima laurea, debbono seguire un corso annuale di filologia germanica e uno di filologia romanza e superarne gli esami.

Sono altresì tenuti alla prova scritta di cultura generale nella lingua, nella quale hanno approfondito gli studi per il conseguimento della nuova laurea. Coloro che siano forniti di diploma di vigilanza sosterranno una prova scritta di traduzione latina.

La dissertazione per la seconda laurea deve riguardare la lingua e letteratura straniera nella quale i predetti laureati o diplomati hanno approfondito i propri studi ».

Art. 51. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in pedagogia, che aspirino alla laurea in materie letterarie, sono iscritti al terzo anno.

Essi debbono seguire per un biennio i corsi di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina, e di geografia e per un anno il corso di storia romana; superando i relativi esami.

Debbono anche sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi, durante il corso di laurea in pedagogia, abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un anno quello di geografia, superando i relativi esami, vengono ammessi al quarto anno, durante il quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina e geografia.

Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico e geografico ».

Art. 52. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in lingue e letterature straniere, che aspirino alla laurea in materie letterarie, debbono frequentare i seguenti insegnamenti e superare i relativi esami:

1) Lingue e letteratura italiana;
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Storia;
4) Geografia (biennale);
5) Pedagogia;
6) Storia della filosofia.

Debbono inoltre sostenere la prova scritta di cultura generale su discipline letterarie, ivi comprese la storia e la geografia.

Qualora essi durante il corso per la laurea in lingue e letterature straniere abbiano seguito per un triennio gli insegnamenti di lingua e letteratura italiana, di lingua e letteratura latina e di storia e per un biennio quello di geografia, superando i relativi esami, sono ammessi al quarto anno, nel quale debbono seguire i corsi e superare gli esami di lingua e letteratura latina, di geografia, di pedagogia e di storia della filosofia.

Qualora, per la laurea in lingue e letterature straniere, abbiano superato l'esame di pedagogia e di storia della filosofia, o di ambedue le discipline, sostituiranno a queste, rispettivamente, una o due materie complementari indicate per la laurea in materie letterarie.

Debbono inoltre presentare una dissertazione di laurea di argomento letterario, storico o geografico ».

Art. 53. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« I laureati in lingue e letterature straniere, che abbiano superato gli esami di storia della filosofia e di pedagogia, possono essere ammessi all'esame di laurea in pedagogia, con l'obbligo di seguire per due anni i corsi di pedagogia, storia della filosofia e filosofia, per un anno quello di lingua e letteratura italiana e di lingua e letteratura latina e pure per un anno un corso a scelta fra quelli di storia dell'arte medioevale e moderna, di istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica e psicologia, superando i relativi esami.

Debbono inoltre sostenere una prova scritta di cultura generale su argomenti attinenti alle discipline pedagogiche e filosofiche e presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico e filosofico ».

Art. 54. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che siano forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari e che aspirino alla laurea in pedagogia debbono seguire per un biennio il corso di filosofia, sostenere un esame di psicologia e altri due esami su materie complementari a loro scelta.

Debbono poi sostenere una prova scritta di cultura generale filosofica e pedagogica e una traduzione latina.

Qualora durante il corso per il conseguimento del diploma abbiano seguito un corso annuale di filosofia, superandone il relativo esame, essi sono ammessi al quarto anno.

Debbono inoltre presentare una dissertazione scritta di argomento pedagogico o filosofico ».

Art. 58. — E' abrogato e sostituito dal seguente:

« Coloro che siano forniti della laurea in lingue e letterature straniere, qualora aspirino al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, debbono frequentare i seguenti corsi e superare i relativi esami: pedagogia (triennale); storia della filosofia (biennale); geografia (annuale); istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica; igiene.

Essi debbono inoltre superare una prova scritta di pedagogia.

Vengono iscritti al primo anno di corso, ma se hanno già superato, durante gli studi per la laurea in lingue e letterature straniere, un esame di pedagogia, possono essere ammessi al secondo anno di corso ».

Art. 59. — Relativo agli istituti annessi alla facoltà di magistero è abrogato e sostituito dal seguente:

« La facoltà di magistero comprende i seguenti istituti, ciascuno dei quali avrà statuto proprio, deliberato dalla facoltà:

1) Istituto di lingua e letteratura italiana;
2) Istituto di lingua e letteratura latina;
3) Istituto di lingue e letterature moderne;
4) Istituto di storia;
5) Istituto di pedagogia;
6) Istituto di psicologia;
7) Istituto di filosofia.

Art. 62. — Relativo al corso di laurea in matematica è modificato nel senso che dopo il primo comma è inserito il seguente nuovo comma: « All'atto dell'iscrizione al 3° anno lo studente deve precisare l'indirizzo che sceglie ».

Art. 65. — Relativo agli insegnamenti del corso di laurea in matematica, nel secondo biennio per l'indirizzo didattico, è abrogato e sostituito dal seguente:

a) per l'indirizzo didattico:

nel terzo anno: matematica complementare 1°;
nel quarto anno: matematica complementare 2°.

Art. 66. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti quelli di:

Algebra superiore;
Analisi funzionale;
Analisi superiore;
Fisica matematica (e);
Geometria algebrica;
Geometria differenziale;
Macchine calcolatrici (e);
Matematica applicata;
Operatori differenziali;
Spazi topologici;
Teoria dei controlli automatici (e);
Teoria dei gruppi;
Teoria dei numeri;
Teoria delle funzioni;
Topologia algebrica;
Topologia differenziale.

Art. 67. — Relativo alle norme per l'iscrizione ai corsi e alle modalità degli esami del corso di laurea in matematica è modificato nel senso che vengono aggiunte le seguenti parole: « distinto per ogni anno di corso ».

Art. 73. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in fisica sono aggiunti quelli di:

Chimica fisica;
Elettrotecnica;
Fisica spaziale;
Ottica.

Art. 78. — Relativo al corso di laurea in scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:

« I corsi di botanica, di zoologia e di fisiologia generale — pur restando rispettivamente biennali ed uniti quanto all'insegnamento, che viene impartito da un unico docente — comportano, per quanto riguarda lo accertamento, due esami distinti uno alla fine del primo anno e uno alla fine del secondo anno di corso ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 7 agosto 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 33. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 1968, n. **1061.**

Approvazione del nuovo statuto del Centro italiano di studi per la conciliazione internazionale, con sede in Roma.

N. 1061. Decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene approvato il nuovo statuto del Centro italiano di studi per la conciliazione internazionale, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *ottobre* 1968
Atti del Governo, registro n. 223, *foglio n.* 19. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 otto-

bre successivo, registro n. 74, Ufficio riscontro poste, foglio n. 100, relativo alla costituzione, per il quadriennio 7 ottobre 1965-6 ottobre 1969, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Aldo Bonavoglia, il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Viste le terne di nominativi proposte dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 6 ottobre 1969, il sig. Spartaco Orsi, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Aldo Bonavoglia, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1968

SARAGAT

DE LUCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1968
Registro n. 44 *Poste e telecomunicazioni, foglio n.* 125

(9545)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1968.

Nomina di altri membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 24 marzo 1968, riguardante la rinnovazione del consiglio di amministrazione dell'ente, per gli esercizi finanziari 1968, 1969 e 1970;

Vista la deliberazione 6 aprile 1968, con la quale il predetto consiglio ha proposto la nomina di altri consiglieri, ai sensi dell'art. 6 dello statuto;

Decreta:

I signori co. dott. Umberto Emo Capodilista, cav. del lav. ing. Ivone Grassetto, cav. prof. dott. Mario Grego, cav. del lav. ing. Pilade Riello, cav. del lav. dott. Benedetto Sgaravatti, gr. uff. Ferdinando Stimamiglio, commendator ing. Arrigo Usigli e comm. avv. Francesco Eanoni sono nominati membri del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(9586)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1968.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della ex confederazione degli agricoltori e delle ex federazioni nazionali già aderenti alla confederazione stessa.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 1 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, relativo alla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste ed alla liquidazione dei rispettivi patrimoni, modificato ed integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1954, con il quale il gr. uff. dott. Giorgio Brenciaglia è stato nominato membro del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della cessata confederazione degli agricoltori e delle soppresse federazioni nazionali già ad essa aderenti in rappresentanza della categoria;

Considerato che il gr. uff. dott. Giorgio Brenciaglia è deceduto e che occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

L'avv. Goffredo Orlandi Contucci è chiamato a far parte, in rappresentanza della categoria, del comitato di sorveglianza sulla liquidazione della soppressa confederazione degli agricoltori e delle soppresse federazioni nazionali ad essa aderenti, in sostituzione del gr. uff. dottor Giorgio Brenciaglia, deceduto.

Roma, addì 30 settembre 1968

Il Ministro: BOSCO

(9590)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1968.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 7 della legge medesima concernente la nomina del presidente dell'ente predetto;

Visto l'esito dell'elezione del presidente dell'ente, da parte dell'assemblea nazionale dell'ente stesso nella riunione del 26 novembre 1967, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla nomina del presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, scaduto per decorso quinquennio;

Decreta:

Il dott. Elio Gallina è confermato presidente dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1968

Il Ministro: Bosco

(9835)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1968.

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 8 della legge medesima concernente la composizione e la nomina del consiglio di amministrazione dell'ente predetto;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1968, con cui è stato nominato il presidente dell'ente sopra citato;

Vista la nota n. 100/72363/29.3.19 del 3 febbraio 1968, con la quale il Ministero della sanità ha designato il proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'ente suddetto;

Visto l'esito dell'elezione del vice presidente dell'ente e dei rappresentanti degli iscritti nel consiglio di amministrazione dell'ente medesimo, da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 26 novembre 1967, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1968, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dal dott. Attilio Alberti ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge sopra citata, è stato disposto l'annullamento della elezione del prof. Guglielmo Ciani e del dott. Pietro Sansonetti a consiglieri dell'ente in rappresentanza degli iscritti all'ente stesso;

Considerato che l'art. 8 della legge sopra citata prevede che i membri elettivi del consiglio di amministrazione, che nel corso del quinquennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, si dimettono o vengono a mancare, sono sostituiti con i candidati che, nella graduatoria dei voti risultata nell'ultima elezione, seguono i membri eletti, e che quindi le elezioni non esauriscono il loro effetto con la proclamazione degli eletti;

Ritenuto, in considerazione di quanto sopra, di applicare — anche in analogia a quanto previsto dall'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modifiche alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo — il principio che i candidati proclamati eletti illegalmente sono sostituiti con quelli che ne hanno il diritto, e di disporre quindi che, in luogo del prof. Guglielmo Ciani e del dott. Pietro Sansonetti, debbono considerarsi eletti alla carica di consiglieri in rappresentanza degli iscritti all'ente, il dott. Enzo Valcarenghi ed il dott. Giuseppe Gigante, e cioè i due candidati alla carica anzidetta che nell'ordine della relativa graduatoria dei voti, contenuta nel verbale sopra richiamato, seguono i membri eletti, e che sono in possesso del prescritto requisito di iscrizione all'ente stesso;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, scaduto per decorso quinquennio;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Gallina dott. Elio, presidente;

De Rogatis dott. Renato, vice presidente, eletto dall'assemblea nazionale;

Bareggi dott. Gerolamo, Minuto dott. Saverio, Rognoni dott. Antonio, Splendiani dott. Fiorino, Valcarenghi dott. Enzo e Gigante dott. Giuseppe, eletti dall'assemblea nazionale;

Ugga dott. Roberto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Salerni prof. Amedeo, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presidente in carica della Federazione nazionale degli ordini veterinari, membro di diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1968

(9836) *Il Ministro*: Bosco

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1968.

Nomina del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari e, in particolare, l'art. 13 della legge medesima, concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale dell'ente predetto;

Visto l'esito delle elezioni dei membri in rappresentanza degli iscritti nel collegio sindacale dell'ente sopra citato, da parte dell'assemblea nazionale nella riunione del 26 novembre 1967, quale risulta proclamato nel processo verbale della riunione medesima;

Ritenuto di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari, scaduto per decorso quinquennio;

Decreta:

Il collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari è composto dai seguenti membri:

Frontera dott. Antonio e Rigutto dott. Americo, membri effettivi; Biondi dott. Renzo e Bongianni dottor Maurizio, membri supplenti, eletti dall'assemblea nazionale;

Mainini dott. Mario, membro effettivo con funzioni di presidente e Zeppilli dott. Carlo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1968

(9837) *Il Ministro*: Bosco

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 5 ottobre 1968, Leone Salvatore, notaio nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Meta, distretto notarile di Napoli.

Bargi Maria Teresa, notaio residente nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Cercola, distretto notarile di Napoli.

Cariello Luigi, notaio residente nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Saviano, distretto notarile di Napoli.

(9831)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Pratica di Mare

Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter *della legge 4 febbraio* 1963, *n.* 58

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Pomezia (Roma) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Pratica di Mare con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate delle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 14 ottobre 1964 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 273 in data 6 novembre 1964.

(9581)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di istologia ed embriologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9340)

Autorizzazione alla cassa scolastica dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Lanino », di Vercelli, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 31489/I/14/13/3-Div. I in data 9 agosto 1968, il prefetto della provincia di Vercelli, ha autorizzato la cassa scolastica, eretta in ente morale, dell'istituto professionale di Stato per il commercio « Lanino », di Vercelli, ad accettare la somma di L. 150.000 donata dai familiari della signora Marietta Frandino ved. Sella, per l'istituzione di un « Premio di studio » da intitolarsi alla signora Marietta Frandino ved. Sella.

(9733)

Autorizzazione alla cassa scolastica della direzione didattica del 1° circolo di Vercelli ad accettare una donazione

Con decreto n. 30869 del prefetto di Vercelli in data 6 agosto 1968, la cassa scolastica della direzione didattica del 1° circolo di Vercelli viene autorizzata ad accettare una donazione di nominali L. 100.000 (centomila) in buoni del Tesoro novennali - 5 %, disposta dal sig. Carlo Emanuelli, allo scopo di istituire un premio di studio denominato « Premio di studio Emanuelli ».

(9695)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Montenero di Bisaccia

Con decreto ministeriale in data 15 luglio 1968, n. 10047/1454 registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1968, registro n. 14 Agricoltura e foreste, foglio n. 249, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Sabatino Mario, nato il 3 aprile 1934 a Montenero di Bisaccia delle zone demaniali facenti parte del tratturo Centurelle-Montesecco tronco urbano in Montenero di Bisaccia estese mq. 299 riportate in catasto alle particelle numeri 1278/N, 1703/ $^1/_4$ e 1703/t del foglio di mappa n. 56 del comune di Montenero di Bisaccia e nella planimetria tratturale con i numeri 241 e 225.

(9464)

Approvazione del testo del nuovo statuto del consorzio di bonifica montana dell'Appennino pesarese, con sede in Pesaro.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 30911 in data 12 settembre 1968 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto del Consorzio di bonifica montana dell'appennino pesarese, con sede a Pesaro, deliberato dal commissario ministeriale del consorzio suddetto in data 9 maggio 1968.

(9539)

Costituzione del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Strigno, con sede in Strigno, e nomina della deputazione provvisoria dell'ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1968, registro n. 15, foglio n. 8, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Strigno, con sede in Strigno, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'ente nelle persone dei signori:

Berlanda Giuseppe, Carbonari Giovanni, Osti Iginio, Condler Vittorio, Tomaselli Livio, Rinaldi Rodolfo, Trenti Giovanni Battista, Tomaselli Nerino e Bortondello Enrico.

(9578)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 8 maggio 1968 « Composizione del comitato consultivo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 giugno 1960, n. 970 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 18 settembre 1968, all'art. 1, in luogo di: « Miozzi dott. Beniamino,... », leggasi: « Silva dottor Amando,... ».

(9774)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione del consiglio di amministrazione della gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 22 giugno 1968, n. 1870, è stato revocato il decreto ministeriale 13 aprile 1968, n. 1112, di scioglimento del consiglio di amministrazione della gestione speciale della Società mineraria carbonifera sarda e di nomina di un commissario governativo per la gestione straordinaria dell'ente.

Con il medesimo decreto, è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'ente stesso ed è stato nominato presidente il sig. Virgilio Erriu.

(9542)

Esito di ricorso

Con decreto 21 giugno 1968, n. 27402, del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1968, registro n. 17, foglio n. 282, è stato respinto, in conformità del parere emesso dal Consiglio di Stato, il ricorso straordinario prodotto dal primo ufficiale idraulico Pietro Bozzetto, avverso il decreto ministeriale 20 luglio 1965, n. 16074, con il quale veniva punito con la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica per la durata di mesi tre.

(9589)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Borgo Val di Taro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Borgo Val di Taro (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.492.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9627)

Autorizzazione al comune di Sigillo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Sigillo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.305.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9628)

Autorizzazione al comune di San Venanzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di San Venanzo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.101.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9629)

Autorizzazione al comune di Arsoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Arsoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.519.148, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9630)

Autorizzazione al comune di Villamarzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Villamarzana (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.987.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9631)

Autorizzazione al comune di Balestrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Balestrino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.389.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9632)

Autorizzazione al comune di Carpinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Carpinone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.910.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9633)

Autorizzazione al comune di Castelpetroso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Castelpetroso (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.642.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9634)

Autorizzazione al comune di Castelpizzuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Castelpizzuto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.199.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9635)

Autorizzazione al comune di Lupara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Lupara (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.604.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9636)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Montelongo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.540.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9637)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Sant'Angelo Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9639)

Autorizzazione al comune di Sant'Agapito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Sant'Agapito (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.989.495, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9638)

Autorizzazione al comune di San Giuliano del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di San Giuliano del Sannio (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.148.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9640)

Autorizzazione al comune di San Giuliano di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di San Giuliano di Puglia (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.085.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9641)

Autorizzazione al comune di Santa Croce di Magliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Santa Croce di Magliano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.443.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9642)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Filogaso (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.404.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9643)

Autorizzazione al comune di Condofuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 4 ottobre 1968, il comune di Condofuri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.274.657, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9645)

Autorizzazione al comune di Feroleto della Chiesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Feroleto della Chiesa (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.450.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9644)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9646)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9647)

Autorizzazione al comune di Nughedu San Nicolò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Nughedu San Nicolò (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9648)

Autorizzazione al comune di Nulvi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Nulvi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9649)

Autorizzazione al comune di Padria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Padria (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9650)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 3 ottobre 1968, il comune di Uri (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9651)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 18

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1968)	5836	Muto Anna, nata in San Paolo Belsito il 6 agosto 1914, moglie di Sangermano Generoso, dom. in San Paolo Belsito (Napoli) *Annotazione*: proviene dal rinvestimento del B.T.N. 5 % (1959), n. 10.190 ed è, come quello vincolato per dote della titolare, g.ta atto 7 settembre 1941 per notaio Ronga di Cicciano.	

(9699)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 199

Corso dei cambi del 15 ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	623,08	628,40	623,40	623,40	623,45	623,08	623,45	624,40	623,08	623,45
$ Can.	580,55	580,70	581 —	580,75	580,60	580,55	580,75	580,75	580,55	580,65
Fr. Sv.	145,05	145,15	145,18	145,135	145,10	145,08	145,18	145,135	145,05	145,13
Kr. D.	83,03	83,08	83,07	83,025	82,90	83,05	83,045	83,025	83,03	83,03
Kr. N.	87,20	87,22	87,31	87,27	87,10	87,26	87,27	87,27	87,24	87,24
Kr. Sv.	120,46	120,50	120,50	120,50	120,40	120,45	120,49	120,50	120,46	120,46
Fol.	171,20	171,15	171,1650	171,08	171 —	171,20	171,10	171,08	171,20	171,15
Fr. B.	12,38	12,388	12,39	12,3815	12,38	12,38	12,37	12,3815	12,38	12,38
Franco francese	125,27	125,36	125,36	125,34	125,30	125,27	125,36	125,34	125,27	125,34
Lst.	1488,15	1488,95	1489,80	1489,40	1488,25	1488,15	1489,25	1489,40	1488,15	1489 —
Dm. occ.	156,39	156,43	156,51	156,44	156,30	156,40	156,475	156,44	156,39	156,45
Scell. Austr.	24,11	24,12	24,1275	24,1225	24 —	24,12	24,125	24,1225	24,11	24,11
Escudo Port.	21,72	21,73	21,73	21,75	21,70	21,72	21,70	21,75	21,72	21,72
Peseta Sp.	8,93	8,94	8,9550	8,9430	8,85	8,93	8,945	8,9430	8,93	8,93

Media dei titoli del 15 ottobre 1968

Rendita 5 % 1935	110,90
Redimibile 3,50 % 1934	100,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	97,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,80
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,125
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,55
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 ottobre 1968

1 Dollaro USA	623,425
1 Dollaro canadese	580,75
1 Franco svizzero	145,157
1 Corona danese	83,035
1 Corona norvegese	87,27
1 Corona svedese	120,495
1 Fiorino olandese	171,09
1 Franco belga	12,376
1 Franco francese	[illegible]
1 Lira sterlina	1489,325
1 Marco germanico	156,457
1 Scellino austriaco	24,124
1 Escudo Port.	21,74
1 Peseta Sp.	8,944

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1968, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 275, con il quale venne indetto un pubblico concorso per esami ad un posto di vice segretario di sezione in prova nella carriera di concetto del Consiglio di Stato;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Consiglio di Stato con lettera n. 594 S.G. del 25 giugno 1968, per la nomina della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso suindicato è costituita come appresso:

Presidente:

Laschena dott. Renato, consigliere di Stato.

Membri:

Pezzana prof. dott. Aldo, consigliere di Stato, docente in materie giuridiche;

Felici dott. Danilo, primo referendario del Consiglio di Stato;

Pirisi rag. Giovanni, direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato;

Mazzarotti prof. Antonio, insegnante di materie letterarie nell'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi ».

Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice saranno esercitate dal dott. Francesco Gravina, consigliere di 1ª classe dell'amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La relativa spesa farà carico al cap. 1081 del bilancio di previsione dello Stato - rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri - per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1968

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
GALLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1968
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 38

(9546)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Concorso pubblico, per esami, a sei posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a sei posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 3.

Gli aspiranti per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 salvo la elevazione consentita per quest'ultimo limite dalle disposizioni di legge vigenti in materia per i dipendenti civili dello Stato di cui al successivo art. 4. Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi dei candidati che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso trovansi in servizio presso l'ente;

3) buona condotta civile e morale;

4) sana e robusta costituzione fisica ed idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'Associazione.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni, di cui al punto 2) dell'art. 3, è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

h) per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni: per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a cinquantacinque anni: per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore e per i mutilati ed invalidi civili ai sensi dello art. 11 ultimo comma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 e per le vedove e gli orfani di guerra e per le vedove e gli orfani per servizio.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5) e 6) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'eleva-

zione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quello di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta da bollo da L. 400 ed indirizzata alla Direzione centrale degli affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, entro il termine perentorio di 30 giorni a contare dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata ed indirizzata esclusivamente alla Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite, nemmeno di altre pubbliche amministrazioni.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'Associazione.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti devono dichiarare:

a) il nome e cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale.

In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

l) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le eventuali successive variazioni dell'indirizzo stesso;

m) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Non saranno ammessi al concorso i candidati la cui firma, in calce alla domanda, risulti sprovvista di autenticazione.

Le comunicazioni dell'Associazione, inerenti il concorso, sono effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Il presidente dell'Associazione procederà, ai sensi dell'art. 6, secondo comma del regolamento per il personale, approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1962, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso.

Art. 7.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una prova orale e verteranno sulle materie di cui al programma annesso al presente bando.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente dello Stato, fotografia recente applicata sulla prescritta carta da bollo con firma autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5), 6), 7) e 8) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale verrà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione sarà affisso nel medesimo giorno in apposito albo presso il luogo di esame.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti dovranno far pervenire alla Direzione centrale affari generali e del personale dell'A.N.C.C., via Urbana n. 167, Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a contare dal giorno successivo alla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti redatti nelle prescritte forme attestanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazione, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle lesioni o ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati o gli invalidi civili per i fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la ca-

tegoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*) analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli, le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da lire 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

m) i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare il relativo attestato rilasciato dalle competenti autorità;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra ed insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per un comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole od i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

r) i capi di famiglie numerose dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 5 purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella graduatoria.

Art. 10.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva di cui al precedente art. 8 e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti. A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'Associazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica al fine di valutarne l'idoneità incondizionata all'espletamento dei servizi dell'ente.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoindicati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma originale del titolo di studio indicato nell'art. 2 del bando, od una copia autentica del diploma originale, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autentica dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui all'art. 4 del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre allo estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 9 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 9;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

e) stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza semprechè non l'abbiano presentato ai fini della preferenza nella nomina;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico

deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego cui aspira;

h) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta bollata rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata rilasciata dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in carta bollata rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico

Art. 12.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale non abbiano, per giustificato motivo, prestato servizio effettivo. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori l'amministrazione ha facoltà di procedere nel termine di sei mesi ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 13.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Associazione, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo di ragioneria della carriera di concetto.

Roma, addì 2 agosto 1968

Il presidente: PAVAN

PROGRAMMA DI ESAME

Prima prova scritta

Nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale)

Seconda prova scritta

Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà su:

Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

Disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'attività dell'A.N.C.C.

(Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta bollata da L. 400).

All'Associazione nazionale per il controllo della combustione Direzione centrale degli affari generali e del personale Via Urbana, 167
ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il (1) . . . . e residente in . . . . (provincia di .) via ., chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a sei posti di vice ragioniere nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

All'uopo dichiara:

a) di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'istituto
in data

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

d) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

e) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari:

f) di aver / non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti è stata determinata dalle seguenti cause

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite ed in particolare a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . . . addì . . .

. . . . . . (4) . . . . . .
(firma)

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni necessarie e riconoscendo che la Associazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

(1) Coloro che hanno superato il 32° anno di età, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi; i candidati minori di anni 21 dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(8605)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1950, n. 888;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduto il decreto ministeriale 15 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1967, registro n. 78, foglio n. 58, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, di cui alle premesse del presente decreto, è costituita come segue:

Severini dott. prof Ugo, consigliere di Stato, presidente;

Lipari prof. Nicolò, ordinario di istituzioni di diritto privato presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari;

Vallone prof. Aldo, straordinario di lingua e letteratura italiana presso la facoltà di magistero dell'Università di Bari;

Del Grosso dott. Osvaldo, ispettore generale;

Di Palma dott. Dante, ispettore generale.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Buonocore Caccialupi Maurizio, consigliere di 1ª classe.

La spesa relativa, che, in via presuntiva, è accertata in L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila), graverà sul capitolo 1094 del bilancio di questo Ministero per l'anno finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1968
Registro n. 54, *foglio n.* 302

(9697)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7120 e n. 7121 in data 25 giugno 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Vista la nota n. 1585 del 29 luglio 1968 del comune di Montano Antilia con la quale si dà comunicazione della rinunzia dell'ostetrica De Leo Giuseppina alla condotta ostetrica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica De Leo Giuseppina;

Considerato che l'ostetrica Zarra Rosa, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Zarra Rosa è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta di Montano Antilia.

Il sindaco del comune di Montano Antilia è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 28 settembre 1968

(9562) *Il medico provinciale*: GALLO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 935 del 12 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di dieci posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che ha sostituito l'art. 44 del regolamento sui concorsi per sanitari condotti, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1965, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Susanna dott. Leonino, medico provinciale di Bergamo;

Pecco prof. dott. Renzo, primario chirurgo dell'ospedale Sant'Anna di Como;

Ravetta prof. dott. Mario, primario medico dell'ospedale Sant'Anna di Como;

Ceresa dott. Ferruccio, medico condotto di Oggiono.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Antonio Piccolo, funzionario dei ruoli amministrativi del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale Sant'Anna ed Uniti, LL. PP. di Como.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 27 settembre 1968

(9564) *Il medico provinciale*: LUPI

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.